

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1995

recante l'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/427/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, la Namibia ha trasmesso le informazioni di uno stabilimento autorizzato all'esportazione verso la Comunità;

considerando che questo stabilimento, come accertato mediante una missione comunitaria in loco, offre sufficienti garanzie igieniche e può pertanto essere incluso nel primo elenco degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni fresche;

considerando che le condizioni d'importazione dei prodotti a base di carni in provenienza dallo stabilimento che figura nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato e particolarmente ad altre

disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzata l'importazione nella Comunità dei prodotti a base di carni in provenienza dallo stabilimento della Namibia elencato nell'allegato.
2. Le importazioni in provenienza da questo stabilimento restano soggette anche alle altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

*ALLEGATO***ELENCO DEGLI STABILIMENTI**

Numero d'autorizzazione	Stabilimento	Indirizzo
22	Meat Corporation of Namibia Ltd	Windhoek